

Regione Toscana
Direzione Generale del Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO REGIONALE DEL 04/04/2006
SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO RAPINA

Il fenomeno rapine in banca è ampiamente diffuso e talvolta è causa di traumatismi e danni psichici per i lavoratori bancari delle filiali coinvolte in tali episodi criminosi.

Si è ritenuto, a distanza di alcuni anni dal precedente documento regionale del 4 aprile 2006 in merito, di apportare alcune considerazioni che aggiornino tale documento, tenuto conto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, cosiddetto testo unico sul lavoro, e del parere espresso da alcuni enti, in particolare dall'ASL Città di Milano.

EVENTO RAPINA E QUALITÀ DEL RISCHIO DEL LAVORATORE BANCARIO

Data l'entità del fenomeno l'evento rapina rappresenta per il lavoratore bancario non un rischio generico, cioè quello cui qualunque persona si trova esposta per il fatto stesso che fa parte di una comunità, ma sicuramente un rischio generico aggravato in quanto viene a gravare per ragioni di lavoro sul dipendente in modo più rilevante che non sugli altri cittadini.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il datore di lavoro deve valutare ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 "tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di i lavoratori esposti a rischi particolari".

Quindi, come già detto nel documento precedente, devono essere valutati dai datori di lavoro non solo i rischi che nascono dall'attività lavorativa ma qualsiasi pericolo presente nell'ambiente di lavoro suscettibile di arrecare danno alla salute e sicurezza dei lavoratori occupati.

Il "rischio rapina" è da considerare tra i rischi da valutare in un luogo di lavoro.

La valutazione del rischio non deve essere generale per l'insieme delle filiali di una banca ma specifica per ogni singola agenzia.

La valutazione del rischio rapina per la sua connotazione avverrà attraverso un processo dinamico, che necessita di un monitoraggio continuo dell'attività svolta, al fine di realizzare linee di comportamento e buone pratiche anche in relazione ai mutamenti tecnologici, organizzativi e territoriali del sistema bancario nonché in relazione all'eventuale accadere dell'evento.

Contenuti del documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il DVR di un'azienda di credito o di soggetto ad essa assimilato, dovrà contenere le misure messe in atto o da mettere in atto, finalizzate a ridurre la probabilità dell'accadimento dell'evento rapina e a mitigare il danno, in riferimento alla platea dei lavoratori potenzialmente esposti, compresi coloro

i quali hanno rapporti di lavoro cosiddetto atipico e coloro i quali svolgono attività esterne per il datore di lavoro, che comportano anche il trasporto e la raccolta valori.

In relazione a ciò si evidenziano in maniera sintetica e non esaustiva le misure di prevenzione che il DVR dovrebbe indicare, in relazione al rischio rapina, in funzione della salvaguardia della salute dei lavoratori:

1. misure di prevenzione e protezione per ridurre la probabilità di accadimento dell'evento rapina

1a . misure antintrusione

Il documento di valutazione dei rischi di una banca, riguardo al rischio rapina, deve contenere le misure antintrusione, tese a ridurre la probabilità dell'accadimento dell'evento rapina, con particolare riferimento a quelle indicate nei Protocolli di intesa per la prevenzione della criminalità in banca, definiti e sottoscritti dall'ABI e dalle Banche con le Prefetture. Tali misure devono avere l'obiettivo d'impedire al rapinatore di entrare in banca e di ridurre al minimo i tempi di esposizione al rischio dei lavoratori e dei clienti (la durata del contatto con i rapinatori).

Le misure antintrusione adottate e contenute nel documento di valutazione dei rischi devono essere orientate ad assicurare prioritariamente la tutela della sicurezza e salute delle persone, dipendenti e clienti delle banche, oltre che del patrimonio aziendale.

Vi deve essere quindi un'attenzione particolare alle conseguenze che tali misure possono provocare all'incolumità dei dipendenti. In merito dovrà essere svolta da parte delle ASL una sensibilizzazione verso le Prefetture volta a far sì che il fattore tutela dei lavoratori sia adeguatamente tenuto presente nell'individuazione di tali misure.

Il motivo della scelta dei sistemi di sicurezza adottati in ogni singola agenzia deve essere chiaramente indicato.

E' compito anche delle ASL verificare che le misure di sicurezza previste siano correttamente attuate e ben segnalate.

1b . altre misure non esaustive da considerare nel DVR

- misure messe in atto al fine di mantenere l'evento criminoso al di fuori dei luoghi di lavoro (moneta elettronica in sostituzione del contante, accessi facilitati a versamento/prelievo tramite POS esterni, etc.).
- analisi del luogo di lavoro: ubicazione, tipologia fabbricato, verifica delle potenziali vie d'accesso utilizzabili dagli eventuali rapinatori durante gli orari di apertura.
- analisi dei mezzi di custodia e loro efficacia, ai fini della salute dei lavoratori, in relazione al verificarsi di una rapina.
- metodologia della gestione del contante di cassa, quantità media giornaliera, tempi e modalità di prelievo dei contanti.
-

Ove ricorrano ragioni di riservatezza le misure di cui sopra potranno essere evidenziate in allegati al DVR e rese disponibili all'organo di vigilanza qualora intenda prenderne visione

2. misure di prevenzione e protezione per la mitigazione del danno

Oltre alle misure rivolte strettamente alla riduzione della probabilità di accadimento dell'evento rapina devono essere previste misure tese, una volta che l'evento si verifichi, a ridurre i possibili danni per i lavoratori. Tali misure rientrano sicuramente tra quelle obbligatoriamente previste per il datore di lavoro dal D.Lgs. 81/2008.

Di queste misure fanno parte:

- le misure organizzative e gestionali (coordinamento tra le figure dell'organizzazione bancaria e i soggetti del sistema di prevenzione, sistema di comunicazione e segnalazione dei rischi)
- la formazione. Di particolare rilievo ed indirizzata a tutti i lavoratori esposti a rischio rapina deve essere volta a ridurre non solo i traumatismi fisici ma anche le conseguenze psicologiche che il fatto criminoso può avere sui lavoratori bancari (nei casi più gravi possono insorgere anche forme di Disturbo Post traumatico da stress). La formazione deve riguardare tutto il personale di banca e indurre anzitutto comportamenti più appropriati nella gestione dell'evento ed una più adeguata percezione del rischio. I RLS devono essere consultati in merito all'organizzazione di tale formazione.
- assistenza medica (attivabile a richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 41 comma 1 lettera b.)
Essa viene fornita dal medico competente, sia in fase preventiva quando un dipendente ritenga che le sue condizioni di salute possano essere suscettibili di peggioramento in caso di rapina, sia successivamente all'evento nel caso in cui il dipendente segnali problemi di salute fisica e/o psichica conseguenti.

In caso di rapina è auspicabile il medico competente sia comunque informato dell'evento per i provvedimenti che riterrà di adottare (primo supporto psicologico, indagine mediante questionari sullo stato clinico e psicologico dei lavoratori coinvolti, etc.)

E' opportuno anche che sia tenuto conto della presenza di persone con disabilità fisica e/o psichica e di lavoratrici in stato di gravidanza per l'adozione di provvedimenti di particolare tutela.

3. programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

Tale programma deve essere presente e ben dettagliato

In caso di rapina è opportuna una revisione del DVR relativamente all'agenzia interessata.

Verrà inoltre proposta, nell'ambito dell'attività del comitato regionale di coordinamento previsto dall'art. 7 del D.L.vo 81/2008, che prevede anche la partecipazione della Prefettura, l'attivazione di un osservatorio sulle rapine nelle banche che consenta di monitorare puntualmente il fenomeno e di adottare le eventuali ulteriori misure preventive possibili.